



**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLEGATA ALL'ACCORDO DI
CONCERTAZIONE RIGIARDANTE LA DISCIPLINA PER L'AREA DELLA
DIRIGENZA DEL COMUNE DI IVREA PARTE ECONOMICA ANNO 2008**

Disponibilità finanziarie per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato (art. 26 CCNL 23/12/1999)

L'art. 26 del CCNL 1998/2001 obbliga le Amministrazioni Locali alla ridefinizione di un "fondo" per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato per il personale dell'area della dirigenza.

Le disponibilità finanziarie vengono calcolate per ogni esercizio finanziario a decorrere dall'anno 1999.

La costituzione del "fondo" per il finanziamento delle retribuzioni di cui sopra deve avvenire nel modo seguente:

FONTI DI FINANZIAMENTO (comma 1 art. 26)

Let. a): è l'importo complessivamente destinato al finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato delle funzioni dirigenziali per l'anno 1998, secondo la disciplina dei precedenti CCNL;

Let. b): riguarda la quota delle risorse che possono essere destinate al salario accessorio in base agli introiti derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della Legge 449/97, come contratti di sponsorizzazione, convenzioni con soggetti pubblici e privati (solo il 50% dei ricavi netti va in economie di bilancio, il resto può essere destinato alla contrattazione integrativa), contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali (il 30% degli introiti va al salario accessorio). Non sono state accertate tali risorse.

Let. c): risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dell'art. 2 - comma 3 - del D.Lgs. n. 29/93 (riassorbimento incrementi retributivi non contrattualizzati) Non sono stati accertati tali risparmi.

Let. d): con decorrenza dal 31.12.1999 e, quindi, con effetto dall'anno 2000, le risorse del salario accessorio sono incrementate di un importo pari allo 1,25% del monte salari dell'anno 1997 della dirigenza.

Let. e): riguarda tutte le specifiche risorse destinate dalla legislazione corrente alla incentivazione di prestazioni o risultati del personale; a titolo esemplificativo l'art. 18 della legge 109/94 (legge Merloni); l'utilizzazione è disciplinata con il contratto integrativo, tenendo conto che vi è un vincolo di destinazione.

Let. f): riguarda le somme connesse al trattamento incentivante del personale dirigenziale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di

decentramento e delega funzioni. Tali somme non sono state accertate.

Let. g): riguarda l'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità nonché quello del maturato economico dei dirigenti comunque cessati dal servizio a far data dal 1/1/98.

Let. i): riguarda le risorse derivanti dall'applicazione della disciplina dell'art. 32 del CCNL 23/12/1999 (qualora i dirigenti svolgano incarichi esterni in nome e per conto del Comune ed abbiano diritto a compensi e a gettoni di presenza). Tali risorse non sono state accertate.

(comma 2 art. 26): a partire dall'anno 2000, le risorse destinate al salario accessorio di cui al comma 1 dell'art. 26 sono integrate con l'ulteriore somma pari all'1,2%, su base annua, del monte salari della dirigenza per l'anno 1997.

Risorse integrative (commi 3,4 e 5 art. 26)

A partire dal 31/12/1999, le risorse finanziarie destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato della dirigenza possono essere integrate dall'ente nell'ambito delle effettive disponibilità di bilancio. Le Amministrazioni, avvalendosi anche di quanto stabilito dal Testo Unico EE.LL, circa i propri poteri di autonomia, possono rivalutare le risorse del "fondo", in piena autonomia, a partire da tale data.

La verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 26 del CCNL 1998/2001 è stata fatta dal segretario generale (rif. relazione del 26/11/2008) e approvata dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 190/2008. Le risorse finanziarie destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di quella di risultato della dirigenza sono state, pertanto, rivalutate per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nell'attivazione di nuovi servizi e nei processi di riorganizzazione.

(art. 23 CCNL 22.2.2006): comma 1: il valore economico della retribuzione di posizione è incrementato, dall'anno 2002, di un importo annuo di € 520,00= compreso il rateo di tredicesima e, conseguentemente, le risorse di cui all'art. 26 del CCNL 23.12.1999 sono incrementate del corrispondente importo; **comma 3:** a decorrere dall'1.1.2003 le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato sono ulteriormente incrementate di un importo pari all'1,66% del monte salari dell'anno 2001, per la quota relativa ai dirigenti.

(art. 4 CCNL 14.5.2007): comma 1: il valore economico della retribuzione di posizione è incrementato, per l'anno 2004 di un importo annuo di € 572,00= e per l'anno 2005 di un importo annuo di € 1.144,00 assorbente il precedente incremento, compreso il rateo di tredicesima e, conseguentemente, le risorse di cui all'art. 26 del CCNL 23.12.1999 sono incrementate dei corrispondenti importi; **comma 3:** a decorrere dall'1.1.2006 le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato sono ulteriormente incrementate di un importo pari allo 0,89% del monte salari dell'anno 2003, per la quota relativa ai dirigenti.

UTILIZZO DELLE RISORSE

Definita l'entità del "fondo" è stata affrontata la destinazione delle risorse finanziarie:

art. 27 CCNL 23/12/1999: risorse destinate al pagamento della retribuzione di posizione.

art. 28 CCNL 23/12/1999: risorse destinate al pagamento della retribuzione di risultato.

art. 26 CCNL 23/12/1999 c.1 lett.e): risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione della dirigenza (art. 18 della legge 109/94 (legge Merloni);

art. 1 comma 3 lettera e) CCNL 12.2.2002: risorse, pari a € 3.356,97= per ciascuna funzione dirigenziale, confluite nello stipendio tabellare

COMPATIBILITA' DEI COSTI DELL'ACCORDO DI CONCERTAZIONE CON I VINCOLI DI BILANCIO

Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato e della retribuzione di posizione sono previste e stanziare in bilancio nei rispettivi capitoli della spesa per il personale (vds. Tabella dei capitoli di spesa per l'anno 2008 – allegato A)).

Analogo stanziamento è previsto nei corrispettivi capitoli di spesa del bilancio pluriennale 2009/2011.

Ivrea, lì 17 febbraio 2009

IL DIRIGENTE DELL'AREA PERSONALE
(dr.ssa Daniela GIORDANO)
f.to in originale

ER/